

Mecenate dove sei? Fatti trovare!

Largo alle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali, nuova stretta sulle sponsorizzazioni.

Cambio di rotta sulle detrazioni fiscali per i mecenati.

Il decreto legge su cultura e turismo prevede infatti, all'art. 1 "Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale", una detrazione Irpef/Ires per le erogazioni liberali alla cultura pari al 65%. L'art-bonus è da ripartire in 3 quote annuali di pari importo (per le imprese utilizzabile in compensazione).

Analizziamo i contenuti con uno schema riassuntivo del TUIR (testo unico imposte sui redditi) che evidenzia la situazione fino ad oggi e quella che entrerà in vigore. La nuova detrazione prevista dal decreto spetta in deroga temporanea triennale alle disposizioni di cui agli articoli sotto indicati.

Fino ad oggi			Post decreto legge		
Art. 15 co.1 lett. h)	Erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o pubbliche istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute che svolgono attività di studio, ricerca e docum. di valore artistico o culturale effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di cose di interesse artistico-culturale.	PERSONE FISICHE Detrazione del 19% dall'impost a Irpef		Erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione o restauro a favore di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici, teatri pubblici e Fondazioni lirico/sinfoniche.	PERSONE FISICHE Detrazion e del 65% dall'impost a IRPEF . Bonus max pari al 15% del reddito imponibile
Art. 15 co.1 lett. i)	Erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore al 2% del reddito a favore di enti o pubbliche istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute che svolgono attività nello spettacolo effettuate per la	PERSONE FISICHE Detrazione del 19% dall'impost a Irpef		Uguale	PERSONE FISICHE Uguale (vedi sopra)

	realizzazione di nuove strutture, la manutenzione delle esistenti e per la produzione di spettacoli.				
Art. 100 co.2 lett. f)	Erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o pubbliche istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute che svolgono attività di studio, ricerca e docum. di valore artistico o culturale effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di cose di interesse artistico-culturale ...sono comprese le <u>erogazioni per l'organizzazione di mostre</u> o esposizioni e per studi e ricerche a tal fine necessari, previa autorizzazione del Mn. Beni e Attività Culturali.	IMPRESE Deducibilità Ires senza limiti (risparmio d'imposta pari al 27,5%)		Uguale	IMPRESE Bonus max pari al 5xmille dei ricavi annui Uguale il resto con detrazioni e IRES. Anche in compensazione in F24.
Art. 15 co.1 lett. g)	Erogazioni liberali in denaro per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato a favore di enti o pubbliche istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute che svolgono attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture e manutenzione delle esistenti e la produzione di spettacoli.	IMPRESE Deducibilità Ires senza limiti (risparmio d'imposta pari al 27,5%)		Uguale	IMPRESE Uguale (vedi sopra)

NOTE serie

- **L'ART BONUS PER LE PERSONE FISICHE E' RICONOSCIUTO ANCHE AGLI ENTI NON COMMERCIALI NELLA STESSA MISURA.**
- IL CRITERIO DI CASSA (fino ad ora la detrazione/deduzione avveniva tutta nell'anno di erogazione) viene sostituito con la ripartizione in 3 annualità.
- Le nuove disposizioni NON si applicano alle erogazioni liberali in NATURA.
- Le nuove disposizioni NON si applicano all'ACQUISTO di beni di interesse culturale.
- TRASPARENZA: i soggetti beneficiari comunicano mensilmente al MIBACT le erogazioni liberali ricevute + sono tenuti a dare pubblica comunicazione, anche sui loro siti web, della liberalità ricevuta e della destinazione.

COMMENTI

- Riuscirà l'incremento della detrazione fiscale ad alimentare quel senso di "individuale collettivo" ben espresso dall'articolo 9 della nostra Costituzione, vero snodo per una partecipazione identitaria e diffusa fiscalmente rilevante?
- Sarebbe disposto che il richiedente presenti al MIBACT una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le documentazioni e certificazioni richieste, con ciò superando i vincoli burocratici previsti.
- Sarebbe disposta l'abrogazione dell'art. 12 del DL 8/8/13, n. 91 (Decreto Bray) convertito, recante disposizioni sulle donazioni di modico valore. Una norma enunciata e rimasta inapplicata peraltro nelle more dei regolamenti attuativi.
- Che fine faranno le erogazioni per l'organizzazione di mostre o esposizioni e per studi e ricerche, previa autorizzazione del Mn. Beni e Attività Culturali?

Non rivoluzionario ma interessante, sul piano teorico d'impronta francese, il decreto "art bonus". Il rischio è l'inefficacia a causa di un mancato coordinamento complessivo e di sistema, aggravato dalla penalizzante normativa sulle sponsorizzazioni.

REGIONE TOSCANA - CREDITO D'IMPOSTA IRAP PER LE EROGAZIONI LIBERALI ALLA CULTURA

Nel quadro nazionale di favore per il mecenatismo, si aggiungono le disposizioni della Regione Toscana (Legge regionale 31/07/2012 n. 45), che prevedono –per la prima volta in Italia – un credito d'imposta IRAP pari al 20% delle erogazioni liberali effettuate.

Nello schema sotto indicato vengono riassunte le caratteristiche dell'agevolazione.

Soggetti destinatari	Progetti finanziabili - enti beneficiari	Misura agevolazione	Comunicazioni
Persone giuridiche private con sede legale	Quelli promossi da enti	Credito d'imposta IRAP pari al 20% con una	Deve essere presentata istanza (la regione ha

<p>o stabile organizzazione in Toscana. <u>Non sono comprese</u> imprese in crisi, fondazioni bancarie, banche e assicurazioni.</p>	<p>pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o stabile organizzazione in Toscana, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e la valorizzazione patrimonio culturale o del paesaggio. I progetti devono essere coerenti con il PIC (piano integrato della cultura) e il Piano paesaggistico del PIT integrato.</p>	<p>erogazione liberale minima di euro 1.000=.</p>	<p>messo a disposizione sul sito web il facsimile di domanda) agli uffici, indicando il soggetto beneficiario, la somma che si intende erogare e il progetto. I beneficiari verranno inseriti in appositi elenchi.</p>
---	--	---	--

NOTE serie

- La normativa regionale deve essere letta e interpretata sistematicamente con quella nazionale, potendosi verificare casi di imprese (l'agevolazione IRAP è rivolta ad esse e non alle persone fisiche, naturalmente) che trovano il doppio beneficio: IRES (della norma nazionale) + IRAP (della norma regionale)
- Le nuove disposizioni NON si applicano alle erogazioni liberali in NATURA.
- Le modalità di pagamento non sono specificate ma si intende che dovranno rispettare le norme in tema di tracciabilità (bonifici, assegni, ecc.).
- La comunicazione agli Uffici deve essere fatta entro il 31.12 per poter fruire dell'agevolazione secondo il criterio di cassa. Entro il 15.3 dell'anno successivo è approvato l'elenco delle erogazioni e dei soggetti destinatari.

COMMENTI

Valutazione molto positiva sul credito d'imposta IRAP da un punto di vista sostanziale (il 20% è monetizzabile subito), sotto il profilo simbolico (l'Irap dalle imprese è considerata un'imposta iniqua in quanto tassa il lavoro) e della modalità (procedura sulla carta molto semplice).

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE DEDUCIBILI SE INCREMENTANO I RICAVI

Mentre si registra un significativo cambio di rotta sul fronte della detrazione fiscale per le erogazioni liberali, nessuna apertura interpretativa per le sponsorizzazioni se il contribuente intende assimilarle alle spese di pubblicità (deducibili ex art. 108 del TUIR e detraibili ai fini IVA). Anche l'ultima sentenza della Cassazione n. 10062, maggio 2014, ruota integralmente intorno alla dimostrazione del concetto di:

- "inerenza" - nesso pertinente tra le prestazioni e l'attività di impresa- di tali spese, a carico del contribuente. In sostanza, non è sufficiente la qualifica imprenditoriale o commerciale dell'attività svolta per poter affermare la sussistenza del requisito di inerenza relativamente a ogni acquisto, essendo richiesto, invece, che sia il contribuente a dimostrarne puntualmente l'esistenza (ex pluris, Cass. 16853, 4157, 2362 del 2013);
- "strumentalità" - nesso inferenziale tra le spese di sponsorizzazione e l'incremento più o meno immediato delle vendite - (*sono un'azienda che produce scarpe, posso sponsorizzare una corsa podistica*). Le prestazioni pubblicitarie (anche le sponsorizzazioni) devono dunque incidere positivamente sui ricavi aziendali e non solo eventualmente sull'immagine complessiva dell'impresa, con onere probatorio a carico del contribuente (Cass. 3433 e 6548 del 2012).

NOTE molto serie

- Chissà se, nel tentativo di dimostrare il "nesso logico", se ne vedranno di tutti i colori nei contratti di sponsorizzazione: clausole ad hoc per la crescita di fatturato, il *do ut des* fra sponsor e sponsee (la sinallagmaticità) riferito a obiettivi di espansione dei mercati (reali!).
- E chi non si era sentito più civile, quando anche il Codice dei Beni Culturali accolse la sponsorizzazione (art. 120), riconoscendo la dignità di strumento d'investimento prima ancora che di agevolazione tributaria.

COMMENTI

Altro che reputazione, visibilità del marchio, formazione delle risorse umane: la sponsorizzazione culturale deve garantire all'azienda-mecenate le vendite!

Perché non si alimenti un mecenatismo anacronistico

Le radici storiche del mecenatismo (termine legato al romano Mecenate che sosteneva artisti viventi) si innestano nel fenomeno del collezionismo quando -disposti a spese "improduttive"-, i sovrani dal Trecento in poi, siglano un rapporto strettissimo fra artista e committenza. Si immagini se Cosimo de' Medici avesse reinvestito i suoi guadagni solo nelle aziende: oggi non sapremmo quasi più nulla di lui e per Mecenate varrebbe la stessa considerazione. Con i loro investimenti economicamente

“improduttivi” hanno ottenuto la più grande rendita immaginabile: rendere immortali i loro nomi, il primo come mecenate dell’epoca moderna, il secondo come ispiratore del fenomeno da cui è stato tratto il nome.

Il nuovo corso avviato dall’art bonus è un primo segnale di speranza. Il sistema Italia, per quanto riguarda il mecenatismo, la filantropia e il sostegno delle imprese, dovrà però poter contare su un quadro sistematico e coerente. Finchè la scure delle sentenze e del fisco continueranno ad incombere, disorienteranno e soprattutto scoraggeranno le imprese, che cercano nel rapporto con la cultura qualcosa di diverso dall’incremento del fatturato. Ecco allora alcune **questioni ancora aperte:**

- L’aumento della detrazione fiscale corrisponderà ad un aumento delle donazioni? Autorevoli studi dimostrano come –da sola- la leva tributaria non sia sufficiente. E’ necessario che il livello statale (normativo, organizzativo, funzionale) si rapporti sempre di più con i livelli territoriali dove gli istituti di cultura, i musei, i teatri sono distribuiti, legati alla comunità locale, icone e identità di storia e memoria.
- Non è stata inserita la leva fiscale per la membership. Nel sostenere la detraibilità fiscale della manutenzione o restauro, non è forse opportuno agevolare anche l’“essere parte di”?
- Non è sopportabile, per una completa diffusione ed efficacia degli effetti delle nuove agevolazioni sulle erogazioni liberali, che vi siano interpretazioni così restrittive sulle sponsorizzazioni culturali: sono le due facce della stessa medaglia (mecenatismo e sponsum), l’una alimenta l’altra dentro un quadro normativo chiaro, sostenibile, semplice.
- Le dimore storiche, di proprietà privata, non sono state oggetto delle nuove disposizioni. Eppure le istanze di manutenzione, restauro, valorizzazione sono altissime e negli anni passati hanno potuto godere di riconoscimenti tributari che nel tempo sono andati assottigliandosi. Si faccia uno sforzo di coordinamento complessivo perché il “sistema cultura” possa ripartire nel suo complesso. Interventi spot o per singoli soggetti servono a poco.
- E, una volta per tutte, si faccia uno sforzo linguistico (di contenuto va da sé), provando ad utilizzare termini ed espressioni che oltre ad essere in linea con l’articolo 9 (La Repubblica prima promuove, poi tutela), hanno il coraggio di programmare “azioni strategiche” (e non “misure urgenti”) per il patrimonio.

IRENE SANESI, Presidente Commissione “Economia della Cultura” UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).